



REGIONE MARCHE SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

Sotto Misura 6.4 – “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole” – **Operazione A.**

Azione 3 – PRODUZIONE DI ENERGIA: Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’energia.

Obiettivi: La misura si pone l’obiettivo di sostenere le imprese che investono negli impianti che producono, utilizzano e vendono energia da fonti rinnovabili, nonché negli impianti che producono bioprodotti.

Destinatari del bando: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari (singoli ed associati) rientranti nella dimensione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg. UE 702/14 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

Annualità: 2016

Dotazione finanziaria assegnata: La dotazione finanziaria assegnata per l’anno 2016 è pari ad € 2.500.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

25/07/2016 ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Andrea Bordoni

Tel. 071-806.3654 – **Indirizzo mail:** andrea.bordoni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	8
3. Ambito territoriale	8
4. Dotazione finanziaria	8
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	8
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	9
5.2 Tipologia dell'intervento	11
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	11
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	12
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	12
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	14
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	14
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	14
5.5 Selezione delle domande di aiuto	15
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	15
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	17
6. Fase di ammissibilità	18
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	18
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	18
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	18
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli interventi</i>	19
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	24
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	25
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	25
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	27
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	27
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	28
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	28
7. Fase di realizzazione e pagamento	28

7.1 Variazioni progettuali	28
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale.....</i>	29
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante.....</i>	30
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	30
7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.....	30
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	31
7.3.1 <i>Presentazione delle domande.....</i>	31
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	31
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	32
7.4.1 <i>Presentazione delle domande.....</i>	32
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	33
7.5 Domanda di pagamento di saldo.....	34
7.5.1 <i>Presentazione delle domande.....</i>	34
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	35
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	35
7.6 Impegni dei beneficiari	36
7.6.1 <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....</i>	36
7.7. Controlli e sanzioni.....	37
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	37
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità	37

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BIOMASSA¹: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono compresi i BIOLQUIDI - combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa - nonché i BIOCARBURANTI - carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.

La biomassa è classificabile come sottoprodotto qualora soddisfa le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e rientra nell'elenco presente nella tabella 1-A del DM 06 luglio 2012 (scarti di macellazione non destinati al consumo umano, effluenti zootecnici, paglia, stocchi, lettiere, sottoprodotti derivanti dalla lavorazione e gestione del bosco, potature e residui della manutenzione del verde pubblico e privato, prodotti secondari dell'industria agroalimentare e sottoprodotti provenienti dalla lavorazione del legno).

BIORAFFINAZIONE: così come definito nel DM interministeriale 9 ottobre 2013, n. 139, attività che consiste nell'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata bioraffineria. Nell'ambito dell'attività di bioraffinazione rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di processi;

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CAPO AZIENDA: responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura, costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di Misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere

¹ D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28 Art. 2

il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE: la cogenerazione è il processo di produzione contemporanea di energia meccanica (solitamente trasformata in energia elettrica) e di calore. Il calore è utilizzabile per riscaldamento di edifici e/o per processi produttivi-industriali. Nel caso della trigenerazione si utilizza l'energia termica recuperata dalla trasformazione termodinamica anche per produrre energia frigorifera.

COMPOSTAGGIO: processo biologico aerobico e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi sia legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri e funghi.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DIGESTATO: materiale in uscita da processo di digestione anaerobica di biomasse dedicate o residue.

DIGESTIONE ANAEROBICA: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi.

DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

EFFICIENZA ENERGETICA: è il rapporto tra la quantità di lavoro utile eseguito dal processo (in joule), e la quantità di energia (sempre in joule) assorbita dal processo.

ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

ENERGIA: grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale per l'energia è il joule (simbolo: J). A seconda dell'ambito, altre unità di misura sono adottate per misurare l'energia, ad esempio: la caloria (cal) = 4,186 J, il kilowattora (kWh) = $3,6 \times 10^6$ J e la frigoria, equivalente alla caloria.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

²Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

GIOVANE AGRICOLTORE: soggetto di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art.2 lett. n del Reg. UE 1305/2013).

GIOVANE IMPRENDITORE: persona di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni e insediata da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP): Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:³

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁴;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.⁵;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Reg. UE 702 del 25/06/2014 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

Life Cycle Assessment (LCA): (in italiano "valutazione del ciclo di vita") è un metodo che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale. La procedura LCA è standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044.

³ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma

⁴ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing): è ammissibile al sostegno previsto dal presente avviso la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisto di macchine, di attrezzature (anche informatiche) ed impianti mediante locazione finanziaria quale aiuto accordato all'utilizzatore.

MICRO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PACCHETTO GIOVANI: modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" che consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all'avviamento e del contributo previsto dalle sottomisure attivate (M. 1.1, M.2.1, M. 4.1, M. 6.4A).

PICCOLA IMPRESA: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PRODUZIONE STANDARD (PS): Potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008.

POTENZA MOTRICE DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI (KW): rapporto di conversione: 1 CV (cavallo vapore) = 0,73 Kw – 1HP = 0,74 Kw – 1Kw = 1,36 CV.

POTENZA IMPIANTO ENERGETICO: è l'energia trasferita nell'unità di tempo. Viene anche utilizzata per quantificare l'energia prodotta. Nel caso di produzione di energia termica si utilizza in genere il kWt o la kcal/h, nel caso di produzione di energia elettrica si utilizza comunemente il kWe e nel caso di produzione di energia frigorifera si utilizza tipicamente la Fr/h.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

UBA: Unità Bovino Adulto. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti.

UNITÀ DI LAVORO AZIENDALE (ULA): una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

Utenti macchine Agricole (ex UMA): soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001.⁶

⁶ DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

2. Obiettivi e finalità

Il presente bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese che investono negli impianti che producono, utilizzano e vendono energia da fonti rinnovabili, nonché negli impianti che producono bioprodotto, così come definiti dalla norma EN 16575, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle stesse e nel contempo favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

3. Ambito territoriale

La presente sottomisura si applica sull'intero territorio della Regione Marche, nel rispetto della condizione che alle aree non rurali (Aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse (Allegato 1 – Classificazione aree rurali Comuni Marchigiani).

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 2.500.000,00.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Le economie derivanti dal fondo di riserva vengono utilizzate per i bandi successivi all'accertamento delle economie, quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti. Le economie riscontrate vanno ad aggiungersi alle disponibilità del piano finanziario del PSR per l'ultimo bando emanabile.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli singoli o associati, così come individuati dall'articolo 2135 del codice civile e/o loro coadiuvanti familiari (singoli ed associati) rientranti per definizione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

5.1.2 *Requisiti dell'impresa*

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) non essere una impresa in difficoltà (cfr *Definizioni*)

- 2) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) avere Partita IVA con codice attività agricola, nel caso di imprenditore agricolo. Altrimenti nel caso di PMI codice inerente l'attività di produzione e vendita di energia;
- 4) essere iscritta alla Camera di Commercio. In particolare sono finanziabili tutti gli investimenti fissi (fabbricati ed impianti) realizzati da imprese iscritte alla CCIAA da cui risulti almeno una unità locale presente nella Regione Marche. Nel caso di investimenti mobili (macchine ed attrezzature), per imprese con terreni ubicati in più Regioni, saranno ammesse le sole spese relative alle superfici localizzate nella Regione Marche
- 5) essere in possesso di conto corrente dedicato intestato al beneficiario;
- 6) avere la disponibilità degli immobili e/o delle superfici su cui saranno collocati gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Misura (vincolo di inalienabilità):
La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:
 - a) titolo di proprietà;
 - b) titolo di usufrutto;
 - c) contratto di affitto scritto e registrato;
 - d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione o a società/consorzio/azienda di gestione;
 - e) concessione demaniale.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Nello specifico caso di aziende associate (ATI, cooperative, consorzi, Srl, Spa, Reti di impresa), le superfici dove è ubicato l'impianto e le eventuali superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione devono essere in possesso della società o dell'ATI (e/o del capofila dell'ATI) e devono essere inserite nel fascicolo aziendale della società o ATI. Le particelle delle superfici sulle quali verrà prodotta e raccolta la biomassa, potranno risiedere nel fascicolo di ciascuna impresa associata che dovrà metterle a disposizione per eventuali verifiche.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) essere sostenibile sotto il profilo economico e finanziario. Tale requisito va attestato attraverso la presentazione di un piano di sviluppo aziendale con una relazione tecnico – economica – finanziaria (punto 5, par. 6.1.3).
- 2) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25 (paragr. 5.5.2)

- 3) essere cantierabile; sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, valutazione di incidenza, ecc.) *cfr definizioni*. Sono previste deroghe nelle zone sottoposte a vincolo che necessitano del parere di altre amministrazioni (SIC – ZPS – vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco etc.) e nel caso di investimenti sottoposti all'assoggettamento al processo di screening/VIA. In tal caso i titoli abilitativi devono essere presentati, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di aiuto. Il differimento deve essere richiesto al momento della domanda di aiuto;
- 4) per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'impianto deve assicurare elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti: *LCA (1) (Life Cycle Assessment)* deve risultare positiva. Tale dato deve risultare dalla relazione tecnica-economica;
- l'impianto deve essere dimensionato per produrre energia elettrica e/o termica superiore ai consumi aziendali e conseguentemente almeno parzialmente venduta o ceduta a terzi (almeno il 25% dell'energia annuale prodotta);
- l'impianto, qualora produca energia elettrica, utilizzi, in maniera funzionale per esigenze aziendali e/o extraaziendali, almeno il 40% dell'energia termica prodotta;
- l'impianto, qualora sia alimentato a biomasse, utilizzi la biomassa prodotta dall'impresa singola o associata per almeno il 50% in peso. Per gli impianti alimentati da biomassa forestale proveniente dal territorio regionale, non ricorrono le condizioni di cui sopra, ma dovrà essere redatto e rispettato, anche a seconda della superficie boscata detenuta, il Piano di gestione forestale o lo strumento equivalente od il Piano dei tagli come descritti nella lett. E), punto 5), par. 6.1.3 del presente bando.

Tali impegni dovranno essere mantenuti a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Misura.

- Nel rispetto di quanto stabilito dalla DA 62/2013 dell'Assemblea Legislativa delle Marche *“Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa “Burden Sharing” e individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomassa e a biogas”* fatto salvo quanto previsto dalle norme più restrittive dei Piani di gestione delle Aree Protette, nelle relative aree C “aree di protezione” e D “aree di promozione economica e sociale” e nelle aree contigue dei Parchi, nelle aree Rete Natura 2000 e nelle aree della Rete Ecologica Regionale (RER), la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas di potenza inferiore o uguale a 250 kWe o alimentati a biomassa di potenza inferiore o uguale a 200 kWe è consentita se:

- a. il richiedente è ivi residente;
- b. la biomassa viene autoprodotta per almeno l'80%;

La condizione di cui al punto b non si applica agli impianti alimentati con biomassa forestale proveniente dal territorio regionale.

Le attività di manutenzione e gestione delle aree Rete Natura 2000 interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* così come recepite con DGR 1471/2008 e DGR 1036/2009.

- Nelle zone individuate dal PPAR come aree V “Aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico” per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 250 kWe per il biogas e 200 kWe per le biomasse, dovranno essere comunque adottate misure finalizzate a ridurre l'impatto visuale dei manufatti e a salvaguardare le visuali panoramiche;

- gli impianti devono rispettare i criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti di energia rinnovabile secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali (art. 13 del Reg UE 807/14);
 - gli impianti devono prevedere l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- 5) per gli impianti che producono bioprodotto di cui al punto b) del paragrafo 5.2.1 devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'impianto deve assicurare elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti: *LCA (1) (Life Cycle Assessment)* deve risultare positiva. Tale dato deve risultare dalla relazione tecnica-economica;
 - l'impianto utilizzi la biomassa prodotta dall'impresa singola o associata per almeno il 50% in peso;
- 6) essere assoggettato, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione nazionale e regionale, per gli interventi che ricadono in Aree Natura 2000; in tal caso gli interventi dovranno essere coerenti con le misure di conservazione previste per il sito Natura 2000 interessato;
- 7) dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Relativamente all'approvvigionamento della biomassa, di seguito viene riportata una tabella riassuntiva:

Zone e tipologia di impianto	Produzione di energia da biomassa		Produzione di bioprodotto	
	% autoproduzione	Richiedente residente	% autoproduzione	Richiedente residente
<i>Impianti alimentati a biomassa residuale agricola e agroindustriale</i> <u>Aree C e D dei parchi e relative aree contigue, aree Natura 2000, aree RER</u>	80 % in peso	SI	50% in peso	NO
<i>Impianti alimentati a biomassa residuale agricola e agroindustriale</i> <u>Altre Aree</u>	50 % in peso	NO	50% in peso	NO
<i>Impianti alimentati a biomassa forestale</i> <u>Aree C e D dei parchi e relative aree contigue, aree Natura 2000, aree RER</u>	/	SI	50% in peso	NO
<i>Impianti alimentati a biomassa forestale</i> <u>Altre Aree</u>	/	NO	50% in peso	NO

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo delle attività di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata alla vendita:

A. realizzazione di piccoli impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore con le seguenti caratteristiche: 1) impianti a biogas di potenza massima di 250 kWe alimentati da sottoprodotti e da biomassa residuale di origine agricola ed agroindustriale; 2) impianti a biomassa di potenza massima di 200 kWe alimentati da biomassa di origine forestale, da sottoprodotti e da biomassa residuale di origine

agricola ed agroindustriale. E' ammesso anche il miglioramento degli impianti già esistenti, con lo scopo di diminuire l'impatto ambientale ed aumentare l'efficienza energetica. La dimensione degli impianti è fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, della grandezza delle imprese agricole e forestali ed alla disponibilità del materiale agricolo e forestale da utilizzare, nel rispetto della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della regione Marche n. 62/13 del 15.01.2013;

B. costruzione e adeguamento di strutture produttive aziendali e acquisto di attrezzature per l'estrazione e la produzione di bioprodotto di origine naturale (c.d. bioraffineria) attraverso processi di "chimica verde da applicarsi a effluenti di allevamento, sottoprodotti di origine agricola, forestale e agroindustriale;

C. costruzione di micro impianti per la produzione di energia eolica, con esclusione degli impianti a terra fissi di potenza massima di 60 kWe;

D. costruzione di micro impianti geotermoelettrici di potenza massima di 60 kWe;

E. produzione di energia solare (Fotovoltaica e termica), con installazioni su coperture esistenti con eventuale contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto, di potenza massima di 200 kWe relativamente al fotovoltaico e 200 kWt relativamente al solare termico;

F. realizzazione di piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti costruiti in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili le **Spese generali**. Esse comprendono:

- a) onorari per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica);
- c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- d) spese per l'apertura e la gestione del conto corrente dedicato.

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- 8 % nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili;
- 2 % nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili;
- 2 % per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

1. **la Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili**, compreso ampliamento e miglioramento funzionale strettamente necessari ad ospitare gli impianti che producono e utilizzano energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o la produzione di bioprodotto e le strutture per lo stoccaggio della biomassa o per lo stoccaggio dei materiali in uscita dagli impianti sopra citati. Sono ammissibili i costi per lo smaltimento dell'amianto. Inoltre sono ammesse nuove costruzioni purché strettamente legate agli impianti di produzione di energia o alle bioraffinerie. Le spese sono ammissibili a condizione che gli investimenti:

- Siano ubicati all'interno delle superfici su particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa richiedente i benefici;
- Abbiano una superficie commisurata all'attività da svolgere ed una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti;
- Nel caso di recupero e/o ristrutturazione di fabbricati esistenti, gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate;

2. **Opere murarie, edili e di scavo** per la realizzazione delle reti di distribuzione.

3. **Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture** per la produzione di energia da fonte rinnovabile (biomassa, fotovoltaico e solare, minieolico e geotermico) e di bioprodotti, nonché per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia, per l'estrazione e la produzione di bioprodotti, fino a copertura del valore di mercato del bene.

4. **Acquisto di hardware e software** inerenti o necessari all'attività.

Al momento dell'accertamento finale, le spese saranno ammesse solo a condizione che gli investimenti siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

NON è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di aiuto (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- b) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi e delle aree esterne etc.), dalla data della comunicazione dell'inizio dei lavori, inoltrata successivamente alla presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.
- c) per quanto riguarda l'acquisto delle dotazioni strumentali (attrezzature), dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento.

Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di attrezzature, il numero di matricola (o il numero seriale).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese sostenute senza l'utilizzo del conto corrente dedicato (cfr. Definizioni).

Inoltre **non** sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- c) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- d) spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra;
- e) spese per impianti che producono energia finalizzata alla vendita in misura inferiore al 25% dell'energia annuale prodotta;
- f) spese per investimenti che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e art. 42 della Legge n. 99/2009 (biomassa classificabile come rifiuto);
- g) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- h) spese per acquisti di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature usati;
- i) spese per interventi su strade interpoderali;
- j) spese non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda, tranne che nelle ipotesi descritte sopra in cui è possibile utilizzare prezzi di anni precedenti o presentare tre preventivi di spesa;
- k) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- l) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- m) spese per acquisto di animali, piante annuali e pluriennali e la loro messa a dimora;
- n) spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
- o) spese per investimenti avviati e sostenute anteriormente la data di presentazione della domanda;
- p) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- q) spese per interventi previsti da altre misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
- r) spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13;
- s) spese per interessi passivi;
- t) spese bancarie e legali;
- u) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- v) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352, secondo le indicazioni della DGR n. 24 del 18/01/2016.

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa” – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013.

Ai sensi della DGR n. 24 del 18/01/2016 è necessario compilare i modelli “tipo” di dichiarazione sostitutiva contenuti nell’Allegato C della succitata delibera e nell’Allegato 2 del presente bando.

L’entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a **200.000,00 euro**.

Il tasso di aiuto previsto è pari:

- Al 50% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13;
- Al 40% nel restante territorio regionale.

Nel caso in cui gli impianti godano di incentivi pubblici in relazione alla produzione di energia elettrica (Conto energia, Titoli di efficienza energetica, ecc), valgono le seguenti limitazioni:

- Per gli impianti fotovoltaici, il tasso di aiuto è pari al 20% della spesa ammessa per l’impianto; lo scambio sul posto non è considerato un incentivo alla produzione;
- Per gli impianti a biomassa, geotermici e per il microeolico, il tasso di aiuto è pari al 40% della spesa ammessa per l’impianto (art. 26 del Dlgs 3 marzo 2011 n. 28);

Nel caso in cui gli impianti godano dei benefici per la produzione di energia termica (conto termico, ecc) sono esclusi dai contributi del PSR.

5.5 Selezione delle domande di aiuto

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L’attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione dell’intervento per impianti a biomassa (aree dove si dimostri la disponibilità locale della materia prima non aziendale da utilizzare)	15%
B. Caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna)	5%
C. Progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto	25%
D. Progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo dell’energia termica in misura superiore al minimo necessario per l’ammissibilità	15%

E. Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità	15%
F. Progetti che prevedono impianti, abbinati a quello di produzione di energia, per il compostaggio del digestato ed utilizzazione del compost quale ammendante organico del suolo	25%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

A. Localizzazione dell'intervento per impianti a biomassa (aree dove si dimostri la disponibilità locale della materia prima non aziendale da utilizzare)	Punti
- Distanza dell'approvvigionamento della biomassa non aziendale entro 30 Km dalla localizzazione dell'impianto di produzione dell'energia	1,00
- Distanza dell'approvvigionamento della materia prima non aziendale superiore a 30 Km dalla localizzazione dell'impianto di produzione dell'energia	0,00

I 30 km vengono calcolati in base ai km stradali. In caso di biomassa forestale i 30 km vengono calcolati come distanza stradale dall'impianto all'area di imposto del legname del cantiere forestale.

B. CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

B. Caratteristiche del richiedente	Punti
Richiedente giovane imprenditrice o giovane imprenditore insediati da meno di 5 anni ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla misura 112 del PSR 2007-2013 o della 6.1 del PSR 2014-2020	1,00
- Richiedente imprenditrice	0,50
- Altri richiedenti	0,00

C. INTERVENTI SU STRUTTURE/COPERTURE IN AMIANTO

C. Progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto	Punti
- Progetti che prevedono la realizzazione di impianti la cui produzione di energia deriva per oltre l'80% da pannelli fotovoltaici o solari installati su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto	1,00
- Progetti che prevedono la realizzazione di impianti la cui produzione di energia deriva per valori compresi tra il 40% e l'80% da pannelli fotovoltaici o solari installati su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto	0,60
- Progetti che prevedono la realizzazione di impianti la cui produzione di energia deriva per valori compresi tra il 20% ed il 40% da pannelli fotovoltaici o solari installati su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto	0,30

- Altri progetti	0,00

D. VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA COPRODOTTA

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali a valorizzare al massimo l'energia termica naturalmente coprodotta in seguito alla produzione di energia elettrica.

D. Progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo dell'energia termica in misura superiore al minimo necessario per l'ammissibilità	Punti
- Investimenti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo dell'energia termica in misura superiore al 40%	1,00
- Altri investimenti	0,00
Nel calcolo del recupero/utilizzo dell'energia termica viene considerata anche l'energia utilizzata per la gestione dell'impianto	

E. AUMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

E. Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità	Punti
- Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità di oltre il 10%	1,00
- Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità compresa tra +5% e +10%	0,50
- Altri progetti	0,00

F. VALORIZZAZIONE DEL DIGESTATO

F. Progetti che prevedono impianti, abbinati a quello di produzione di energia, per il compostaggio del digestato ed utilizzazione del compost quale ammendante organico del suolo	Punti
- Progetti che prevedono impianti, abbinati a quello di produzione di energia, per il compostaggio del digestato ed utilizzazione del compost quale ammendante organico del suolo	1,00
- Altri progetti	0,00

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A – B – C – D – E – F) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,25**.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota del 10% della dotazione finanziaria stessa riservata dall’Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, verificati nel corso dell’istruttoria della domanda di aiuto e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Da tenere presente che per le aree A possono essere messe a disposizione non oltre il 10% delle risorse disponibili per la sottomisura per tutto il periodo di programmazione.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l’inizio del procedimento ⁽⁷⁾.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L’istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L’utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all’accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **09/05/2016** e fino al giorno **25/07/2016**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

⁷ L. 241/90 art.2

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli interventi

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere, secondo le modalità dell'art.38 del DPR 445/2000, e ai sensi degli artt. 46 e 47, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà:

- dichiarazione con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato, valido al momento della presentazione della domanda (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA – VIA - etc.), secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali;
- eventuale dichiarazione di avvalersi della deroga alla presentazione del titolo abilitativo in quanto l'investimento è situato in zona sottoposta a vincolo, che necessita del parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco ecc.) o assoggettato al processo di screening/VIA.
I titoli abilitativi devono essere comunque presentati, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di aiuto;
- dichiarazione, nel caso di domande relative alla realizzazione di impianti a biogas, nella quale vi sia l'impegno a caratterizzare il digestato per verificare la composizione chimico-fisica a base delle tecniche di spandimento;
- dichiarazione, nel caso di domande relative alla realizzazione di impianti a biogas, di impegnarsi ad effettuare delle analisi periodiche sul suolo per verificare l'accumulo di metalli pesanti o di altri contaminanti inquinanti;

Alla domanda DEVE essere allegato il **Progetto dell'intervento** che si intende realizzare costituito dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Computo metrico estimativo (CME) analitico, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche. **Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle opere agricole (Allegato 3).**

Per quanto non previsto dal prezzario delle opere agricole, si potrà fare riferimento al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito <http://contrattipubblici.regione.marche.it> (servizi on line – servizi on line di libera consultazione – prezzario) in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il computo metrico estimativo **preventivo** dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista.

Nel caso di lavorazioni non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo.

E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3 preventivi (come successivo punto 3) anziché mediante presentazione di computo metrico in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità.

*I computi metrici preventivi e/o preventivi di spesa delle ditte fornitrici **non** sono necessari in presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione Marche (valori standard e costi semplificati).*

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

2. Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico progettista e debbono riportare il visto di approvazione del progetto da parte della commissione edilizia nei casi previsti.

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

- ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
- quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda;
- planimetrie in scala 1:500 (o 1:200);
- piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (o 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne;
- la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti;
- l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro;
- eventuale documentazione fotografica;
- dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

3. n. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per l'acquisto delle dotazioni strumentali (attrezzature/segnalatica etc.), datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

Nel caso di completamento/implementazione di attrezzature pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

In presenza di costi standard/listini prezzi approvati dalla Regione, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.

4. Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singolo acquisto.

5. Relazione tecnico/economica timbrata e firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal richiedente, costituita da:

Una parte obbligatoria recante:

A. la giustificazione della scelta dei preventivi, qualora non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni;

B. una specifica dichiarazione di un tecnico qualificato, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento, nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori;

Una parte facoltativa e/o integrabile:

C. descrizione dell'iniziativa proposta. La descrizione del piano di sviluppo deve contenere la descrizione degli investimenti previsti con l'indicazione degli obiettivi da verificare a conclusione del progetto, piano economico degli investimenti (costi di realizzazione, tempi di realizzazione, piano degli ammortamenti, costi e ricavi di esercizio e loro evoluzione nel tempo di realizzazione del progetto, spese generali e gestione finanziaria) ed elenco completo delle iniziative che l'impresa intende realizzare, agevolate e non, nel periodo del piano di sviluppo;

D. Valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dell'investimento. La relazione deve dimostrare altresì la sostenibilità degli investimenti richiesti in relazione ai ricavi generati dall'investimento a regime e la valutazione della congruità economico-finanziaria dello stesso riportando il VAN (Valore attuale netto) che consente di calcolare il valore attuale (applicando un

prescelto valore di tasso di interesse) di un investimento per ogni anno considerato la sua produzione di un certo beneficio in futuro.

Tale valore, calcolato tenendo conto della durata tecnica ed economica dell'investimento, deve risultare positivo nel periodo compreso tra il 4° e il 10° anno.

Per calcolarlo bisogna prima di tutto stimare i flussi di cassa futuri generati dall'investimento che si verificheranno ad intervalli regolari (ad esempio annualmente) e che sono dati dalla differenza tra le entrate e le uscite derivanti all'impresa dalla gestione dell'impianto.

La formula per ottenere il VAN è la seguente:

$$VAN = -C_o + \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{(1+r_w)^k}$$

dove:

Co = investimento richiesto per intraprendere il progetto, escluso il contributo pubblico;

k = cadenze temporali (normalmente annuali);

Ck = flusso finanziario al tempo k;

rw = costo medio del capitale;

n = durata tecnico economica dell'investimento

$\frac{1}{(1+r_w)^k}$ = fattore di attualizzazione

Il valore dei Certificati Verdi e/o del Conto Energia e/o della defiscalizzazione dovrà essere conteggiato per le valutazioni economiche. (Per agevolare il calcolo del VAN è possibile scaricare dal sito <http://agricoltura.regione.marche.it> un file excel dove il VAN viene ottenuto automaticamente inserendo alcuni dati specifici dell'investimento – Allegato 4 del bando)

E. Piano di approvvigionamento delle matrici in ingresso e piano di utilizzo dei materiali in uscita

Piano di approvvigionamento delle matrici in ingresso. Nel caso di investimenti di cui alla lett. a) e b) del paragrafo 5.2.1, il beneficiario deve riportare nella relazione il piano di approvvigionamento, firmato da un agronomo, dimensionato in base alle esigenze produttive dell'impianto in cui deve riportare nella relazione i seguenti punti:

- tutte le tipologie di biomassa utilizzate per alimentare l'impianto, indicando in maniera dettagliata per ciascuna tipologia la resa stimata per ettaro come tal quale, la resa energetica - non necessaria per gli investimenti di cui alla lett. b) del par. 5.2.1 e la quantità annuale utilizzata;
- l'area di produzione e di approvvigionamento, indicando le superfici aziendali dove verrà raccolta la biomassa;
- le modalità di condizionamento e di trasformazione;
- le modalità di stoccaggio (quantità e tipologia di stoccaggio, volumi delle strutture, etc.) sia della materia in entrata che del digestato;
- le distanze dalle superfici di produzione della biomassa, se di provenienza aziendale e dal luogo di prelievo se il materiale è di provenienza extra-aziendale e la modalità di trasporto.
- in caso di biomassa forestale è necessario avere un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente vigente, così come definiti dal paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/2020 in caso di superfici detenute superiori alla soglia ivi fissata di 80 ettari. In caso di superfici inferiori detenere un "Piano dei tagli" che individui i tagli di utilizzazione, di cura colturale, di conversione o di trasformazione e le quantità presunte di biomassa ritraibili complessivamente e per anno (Taglio di utilizzazione: taglio di fine turno per l'utilizzazione e la rinnovazione gamica e/o agamica del bosco.

Cura colturale: taglio di sfollo o di diradamento. Conversione: taglio teso al cambio della forma di governo - da ceduo ad altofusto, in quanto da altofusto a ceduo è vietato dalla legge - Taglio di trasformazione: serie di tagli tesi infine al cambio della specie principale che edifica il bosco, costituendone, di norma, la specie dominante: es. da bosco di conifere alloctone a bosco di latifoglie autoctone, da bosco di robinia a bosco di roverella, ornello e carpino nero ecc.).

Nella relazione, per gli investimenti di cui alla lett. a) del par. 5.2.1, dovrà essere descritta in maniera analitica, secondo parametri energetici giustificati che poi verranno verificati in corso di istruttoria, la biomassa necessaria all'alimentazione degli impianti indicandone il valore in peso e la sua resa energetica al fine di valutare il rispetto della percentuale di auto-provvigionamento richiesto (50%-80%) e della potenzialità produttiva energetica dell'impianto. Per gli investimenti di cui alla lett. b) del par. 5.2.1 si indicheranno solamente i valori in termini di peso.

Nel caso di ampliamenti e miglioramenti funzionali che non comportano variazioni alla tipologia e quantità delle biomasse utilizzate, la relazione dovrà riportare sinteticamente solo le modalità di alimentazione dell'impianto indicando in peso ed in valore energetico le biomasse utilizzate.

In sintesi si riporta di seguito uno schema di esempio pratico per la descrizione del peso e del contenuto energetico della biomassa in ingresso:

es. impianto a biogas di 250 kW alimentato con biomassa di provenienza aziendale ed extraaziendale. Ore di funzionamento annue: 8000 h. Per una energia prodotta di 2.000 MWh/anno.

Tipologia biomassa		Ettari (ha)	Resa per ettaro (t/ha)	Peso (t _{t,q})	Resa energetica (m ³ /t _{t,q}) ⁸	Resa energetica (m ³)	Energia totale (MWh) ⁹
Aziendale	Extraaziendale						
Paglia di cereali		320	2,5	800	386	308.800	660,8
	Paglia di cereali	120	2,5	300	386	115.800	247,8
Letame		/		12.000	34	408.000	873,1
	Scarti lavorazione ortofrutta	/		2.000	51	102.000	218,3
TOTALE							2.000

Gestione dei materiali in uscita. La Regione Marche con la DGR 1191 del 01/08/2012 e la DGR 92 del 03/02/2014 ha dato indicazioni per l'eventuale utilizzo agronomico del digestato, facendo riferimento alla DGR 1448/07 quando è equiparabile all'effluente zootecnico.

Considerato che le quantità di azoto contenuto nei materiali di ingresso non varia significativamente durante l'intero processo della digestione anaerobica, per tutti i materiali in ingresso utilizzati si dovrà eseguire una valutazione delle quantità di azoto immesse per unità di peso, al fine di calcolare la quantità complessiva di azoto per ciascuna matrice in ingresso e una stima della quantità di azoto presente nel "digestato" in uscita ordinariamente dall'impianto.

Altre informazioni riguardano la descrizione dettagliata del processo di trattamento del "digestato" previsto all'interno dell'impianto (separazione solido-liquido, stoccaggio, utilizzo della componente

⁸ L'unità di misura della resa energetica in questa tabella è puramente indicativa. E' possibile inserire l'unità di misura più confacente alla fonte di riferimento del dato che è consigliato citare nella relazione, fermo restando il valore finale totale della energia della biomassa che deve coincidere con la previsione di energia prodotta dall'impianto.

⁹ Nell'esempio è stata utilizzata la formula che 1 m³ biogas= 2,14 kWh, anch'essa puramente indicativa.

liquida nel digestore, tempi di permanenza del materiale stoccato, relativo calcolo dei volumi) e la rappresentazione delle strutture, costruzioni e attrezzature utilizzate a tale scopo.

Ulteriore gruppo di informazioni riguardano la caratterizzazione chimica – fisica – e biologica del “digestato”. A questo proposito, salvo diversa indicazione da parte degli organi competenti in materia di tutela ambientale e sanitaria, la caratterizzazione dovrà identificare alcuni caratteri minimi utili a determinare e guidare la scelta delle migliori e razionali tecniche agronomiche per l’utilizzo del digestato come ammendante organico. La caratterizzazione in fase di domanda di aiuto del progetto non potrà che essere su base teorica attesa e la ditta proprietaria e gestore dell’impianto si dovrà impegnare ad eseguire periodiche analisi chimiche di laboratorio sul digestato su cui legare le razionali scelte di gestione agronomica dei suoli e di non meno conto le verifiche di eventuali variazioni nel tempo. A tal proposito, alla istanza di aiuto dovrà essere allegata una dichiarazione specifica.

La gestione agronomica del Digestato e dell’area geografica di coltivazione dovrà essere rappresentata in fase di progetto attraverso la redazione da parte di un tecnico agronomo abilitato di un Piano triennale di Utilizzazione Agronomica (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomico riferito ad un periodo di almeno tre anni, dovrà essere redatto sulla base di quanto previsto dalla DGR Marche 1448/07 che regola l’utilizzo degli effluenti zootecnici. E’ inoltre necessario assicurare l’assenza di accumulo, nei siti di spandimento, di metalli pesanti e altri potenziali inquinanti del suolo. Pertanto all’atto dell’istanza di aiuto dovrà essere allegata una dichiarazione specifica.

Per quello che riguarda gli altri materiali in uscita dalla caldaia o dal pirogassificatore dovrà essere redatto un piano per il corretto smaltimento di tali prodotti, dove dovranno essere descritte dettagliatamente le quantità e la destinazione per ciascuna tipologia di prodotto.

Nel caso di ampliamenti e miglioramenti funzionali che non comportano variazioni alla tipologia e quantità delle biomasse utilizzate, si dovrà descrivere sinteticamente la situazione aziendale per l’utilizzo dei materiali in uscita.

Per quanto riguarda il compost (prodotto ammendante compostato misto), dovrà essere conforme al D.Lgs 75/2010 e rispettare i limiti di cui all’allegato 2 della medesima legge.

Il compost deve essere stabilizzato e di qualità e durante il processo non si devono generare odori ed emissioni nocive.

F. sostenibilità energetica – positiva interazione con l’ambiente – LCA: per dimostrare la sostenibilità energetica ed ambientale, si può far riferimento al documento allegato al bando (Allegato 5), nel quale sono riportati i calcoli per ottenere il risparmio di emissioni di CO₂ equivalente grazie all’energia prodotta tramite l’uso di fonti rinnovabili. Essendo la metodologia LCA uno strumento utile ad individuare le tipologie di filiera più sostenibile a livello ambientale, ma significativamente complicato che richiede competenze tecniche molto specifiche, si è reso necessario semplificare tale metodo riportando nel citato allegato 5 i calcoli necessari per ottenere un risultato più lineare ma comunque conforme alla metodologia LCA.

Il valore minimo del risparmio della CO₂ equivalente da considerare ammissibile è del 75%.

G. Calcolo dei consumi medi annui e della potenzialità produttiva di energia termica ed elettrica per valutare la % di energia in autoconsumo rispetto a quella totale prodotta.

H. Crono-programma degli investimenti e modalità di erogazione del contributo (anticipo–SAL–Saldo) e sua temporizzazione annuale;

I. Altre informazioni che il beneficiario può inserire perché utili alla descrizione dell’investimento.

6. Contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa

7. Lista di eventuali altri documenti presentati, sottoscritta dal beneficiario.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”¹⁰.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni e integrazioni

¹⁰ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionale nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata¹¹.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹².

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

¹¹ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

¹² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzari regionali (Opere Agricole - Opere Pubbliche della Regione Marche) in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi prezzari dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. impianti di micro cogenerazione, estrazione chimica verde etc.) ovvero analisi dei prezzi.

In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (valori standard e costi semplificati), i computi metrici preventivi e/o preventivi delle ditte fornitrici, non sono necessari.

b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di dotazioni strumentali quali: macchine, attrezzature, software etc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

In presenza di listini prezzi approvati dalla Regione per la determinazione della ragionevolezza della spesa, per alcune tipologie di beni mobili, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda:

- la presentazione oltre i termini (cfr. paragrafo 6.1.2)
- la mancata presentazione della documentazione di cui al paragrafo 6.1.3.
- Investimenti non in linea con quanto previsto dal bando.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹³), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

¹³ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Redazione della graduatoria

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel BURM–e nel sito istituzionale dell'AdG <http://agricoltura.regione.marche.it/>. Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

La comunicazione di finanziabilità e non finanziabilità è inviata a firma del responsabile di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, per cui solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- 1) modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato,
- 2) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- 3) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- 4) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 5) cambio del beneficiario o del rappresentante legale (solo qualora incida negativamente sui requisiti di accesso, sui punteggi di priorità o sull'entità degli aiuti).
Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (esempio: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, etc.) alle seguenti condizioni:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
 - subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.
- 6) modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (esempio opere edili di recupero dei fabbricati aziendali, realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici – sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne), una singola attrezzatura o macchina (esempio impianto fotovoltaico etc.).

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di varianti possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità¹⁴).

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **“adeguamenti tecnici”**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

¹⁴ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica dei materiali;
- B. modifiche/aggiornamento della versione della dotazione strumentale (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- C. modifiche agli impianti tecnologici;
- D. altezza delle recinzioni;
- E. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportati al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA .

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

- b) dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del Piano di sviluppo aziendale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita di presentazione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato avanzamento dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori;
2. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (Allegato 6);
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le dotazioni strumentali sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (Allegato 7);
5. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, in difetto dovranno essere rettificate, pena l'inammissibilità della spesa;
6. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
7. copia delle contabili dei pagamenti effettuati:

1. Copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
2. Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile¹⁵”.
3. Locazione finanziaria (Leasing): Tale forma di pagamento è ammissibile solo per l’acquisto di macchine ed attrezzature purché preveda il patto di riacquisto da parte dell’utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dalla somma dei canoni pagati dall’utilizzatore al concedente al momento della presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d’uso per il periodo previsto dalle norme comunitarie.
4. Per i pagamenti eseguiti con Carta di credito/bancomat, estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammessi pagamenti effettuati tramite carte prepagate.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili.

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

¹⁵ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l’importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell’arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere “non trasferibili”, anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E’ necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro e non oltre mesi 24 dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni**:

- Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 contenenti gli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non sia stata precedentemente consegnata;

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le dotazioni strumentali sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (Allegato 7);
2. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la "Misura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole – Azione 3 – Produzione di energia" redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (Allegato 8);
3. dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
4. stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere agricole o, solo per quanto non previsto, al prezzario delle opere pubbliche della regione Marche vigente al momento della domanda.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista.

Per le eventuali lavorazioni non previste dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);

5. disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3 del paragrafo 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
6. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture debbono recare, il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di dotazioni strumentali il numero seriale o di matricola;
7. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
8. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi etc.);

9. copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr paragrafo 7.4.1 punto 7 del presente bando;
10. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro, **Dichiarazione sostitutiva** al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l’effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d’investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all’aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità della porzione di investimento completata, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori.

Il termine per l’ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di 6 mesi.

Nel caso di investimenti fissi, la concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 70% degli investimenti ammessi anche se non pagati.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. relazione dalla quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo ;
 - le misure che si intendono adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. iniziare gli interventi entro 3 mesi dalla data di ricevimento dell'atto di concessione dell'aiuto;
2. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto approvato;
3. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
4. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale;
5. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
6. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità;
7. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
8. consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
9. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
10. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragrafo 7.6.1.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo¹⁶ si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 23/01/2015 n. 180.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁷.

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

¹² Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultanti ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

¹⁷ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.